POLICY

Soggetti Collegati - Politiche in materia di attività di rischio e conflitti d'interesse

Oggetto	Soggetti Collegati - Politiche in materia di attività di rischio e conflitti d'interesse
Redatto	Direzione Generale
Approvazione	Consiglio di Amministrazione
Data approvazione	29/09/2026

Sommario

1.0 PREMESSA....3
1.1 Riferimenti normativi....4
1.2 Definizioni....4
2.0 RUOLI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI E DELLE FUNZIONI AZIENDALI....8
2.1 Consiglio di Amministrazione....8
2.2 Comitato Esecutivo....9
2.3 Direttore Generale....9
2.4 Collegio Sindacale....10
2.5 Comitato Amministratori Indipendenti....10
2.6 Le Funzioni aziendali coinvolte....11
3.0 IL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI....12
3.1 Censimento dei Soggetti Collegati....12
3.2 Aggiornamento del perimetro dei Soggetti Collegati....13
4.0 IL PERIMETRO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI....13
4.1 Perimetro delle operazioni rilevanti....13
4.2 Criteri di individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza....15
4.3 Criteri di individuazione delle operazioni ordinarie....16
4.4 Delibere - quadro....18
5.0 RISCHIO INERENTE ALLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI: LIMITI PRUDENZIALI E LIVELLO DI PROPENSIONE....18
6.0 IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI....21
6.1 Verifica soggetto collegato....21
6.2 Verifica dei limiti di rischio....21
6.3 Classificazione dell'operazione....21
7.0 I PROCESSI DI CONTROLLO....22
7.1 Il monitoraggio dei limiti di rischio....22
7.2 Superamento dei limiti....23
7.3 Il ruolo delle Funzioni di Conformità e di Internal Audit....23
8.0 LA GESTIONE DEGLI ALTRI CONFLITTI DI INTERESSE....24
8.1 Gestione delle casistiche ex art. 2391 del Codice Civile....24
8.2 Gestione della casistica ex. art. 136 TUB....25
8.2.1. Ambito soggettivo di applicazione....25
8.2.2. Ambito oggettivo di applicazione....26
8.3 Gestione dei conflitti di interesse del "personale più rilevante"....26
9.0 I FLUSSI INFORMATIVI....27
10.0 LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA....27
11.0 ADOZIONE, MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DELLE POLITICHE....28

1.0 PREMESSA

La disciplina relativa alle attività di rischio e conflitti d'interessi nei confronti dei Soggetti Collegati, contenuta nella Parte Terza, Cap. 11, della Circolare 285/2013 di Banca d'Italia, (di seguito "Disposizioni") mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti, posti ai centri decisionali di una banca, possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti anche a fronte dell' applicazione di condizioni non di mercato.

A tal fine, l'Autorità di Vigilanza dispone, con le citate Disposizioni, che le banche si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie incardinato su:

- un idoneo modello di *governance*, fondato su una chiara definizione del ruolo e delle responsabilità degli organi aziendali con riguardo alla gestione delle attività in materia di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati;
- la definizione di riferimenti dispositivi interni (limiti, politiche, procedure). In tale ambito:
 - limiti prudenziali e livello di propensione al rischio. I limiti sono riferiti all'ammontare delle attività di rischio verso ciascun insieme di Soggetti Collegati in rapporto ai fondi propri della Banca;
 - procedure deliberative, finalizzate a preservare la corretta allocazione delle risorse e a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Soggetti Collegati (applicate a tutte le transazioni economiche, anche quelle che non generano attività di rischio); a riguardo, la Sezione III della normativa in argomento definisce sia l'iter delle procedure deliberative, sia un insieme di regole minimali alla base delle procedure per il compimento delle operazioni con Soggetti Collegati;
- adeguati processi e sistemi finalizzati all'identificazione e all'aggiornamento del perimetro dei Soggetti Collegati;
- adeguate procedure per l'identificazione, la registrazione e il reporting delle operazioni effettuate con Soggetti Collegati;
- assetti organizzativi e sistema dei controlli interni atti ad assicurare il rispetto costante dei limiti e delle procedure deliberative stabiliti con riguardo alle operazioni con Soggetti Collegati nonché a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Soggetti Collegati. Le Funzioni di controllo, in particolare, sono deputate a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne;
- adozione di un piano di formazione adeguato e un efficace sistema di comunicazione, necessari presupposti per un atteggiamento responsabile e informato di ciascun collaboratore.

In conformità a quanto previsto in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati, di cui alle Disposizioni, contestualmente alla presente Policy, con la quale la Banca formalizza e adotta i principi e le regole applicabili alle operazioni con Soggetti Collegati, nonché i presidi e le procedure della Banca applicabili in relazione ad operazioni (a) in corrispondenza delle quali sussistono interessi, in proprio o per conto di amministratori e/o sindaci, ovvero (b) riconducibili nell'ambito dei applicazione della disciplina di cui all'art. 136 del Testo Unico Bancario, è stato redatto e approvato il "Regolamento delle procedure in tema di attività di rischio e conflitti d'interesse" in cui sono disciplinate le procedure per il censimento dei Soggetti Collegati e le procedure deliberative applicabili all'esecuzione di operazioni nei confronti dei Soggetti Collegati, e di operazioni ricadenti anche nell'ambito dell'art. 136 del TUB ovvero del solo articolo 2391 del Codice Civile (di seguito anche "Regolamento").

1.1 Riferimenti normativi

Di seguito vengono riportati i principali riferimenti normativi in materia.

- Articolo 53, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**"), in base al quale, tra l'altro, la Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati. Analoghe norme sono dettate per disciplinare i conflitti di interessi tra le banche e i soggetti sopra indicati, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica;
- Articolo 136 del TUB, che disciplina la procedura per deliberare l'assunzione di obbligazioni, da parte della banca o di altra società del gruppo bancario, con gli esponenti della banca e delle società del gruppo nonché con altre categorie di soggetti specificamente indicate;
- Disposizioni di Vigilanza per le Banche, di cui alla Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, come successivamente modificata ed integrata (di seguito anche la "Circolare 285"), Parte Terza, Capitolo 11 "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati";
- Articolo 2391 del codice civile, in tema di interessi degli amministratori nelle deliberazioni e/o operazioni compiute dalla banca;
- Istruzioni di vigilanza per le banche, emanate con circolare n. 229/1999, di Banca d'Italia, e successive modificazioni, titolo II, capitolo 3 "*Obbligazioni degli esponenti bancari*".

Si richiamano, altresì, le seguenti normative comunitarie, in quanto ad esse espressamente rinvia, nella materia in oggetto, le Disposizioni di Vigilanza per le Banche:

- Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ("CRR");
- Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 novembre 2008.

1.2 Definizioni

Coerentemente con quanto stabilito dalle Disposizioni, ai fini della disciplina di cui alla presente Policy sono riportate le seguenti definizioni:

- "*amministratore indipendente*", l'amministratore, il consigliere di gestione o di sorveglianza che non sia controparte o soggetto collegato ovvero che non abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell'art. 26 TUB[1].
- "*attività di rischio*", le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni[2];

[1] Nello specifico, con riguardo al requisito dell'indipendenza, occorre riferirsi al "Regolamento del Consiglio di Amministrazione", capitolo 5.0 Amministratori indipendenti.

[2] Cfr. Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento – CRR (*Capital Requirements Regulation*), successivi aggiornamenti e atti di esecuzione.

- "*comitato amministratori indipendenti*", il comitato istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca in data 6/05/2026, composto da amministratori in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell'art. 26 del TUB";
- "*controllo*", ai sensi dell'articolo 23 del TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:
 a. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa[3];
 b. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

 Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;
- "*disposizioni sul governo societario*", le disposizioni di cui alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Circolare 285/2013;
- "*esponenti aziendali*", i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
- "*fondi propri*", l'aggregato definito dalla Parte Due del CRR Regolamento UE 575/2013 Capital Requirement Regolation;
- "*garanzia collettiva*", la prestazione mutualistica di garanzie da parte di una banca di garanzia collettiva dei fidi a favore dei propri soci, volta a favorirne il finanziamento da parte di banche e altri intermediari finanziari;
- "*indici di rilevanza*", gli indici utilizzati per calcolare le soglie di rilevanza sulla base delle quali vengono classificate le operazioni con Soggetti Collegati. Tali indici, applicabili in funzione della specifica operazione, si suddividono come segue:
 - *indice di rilevanza del controvalore*: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri della Banca tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (Bilancio semestrale). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
 i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il valore determinato, alla data dell'operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile;
 iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

 Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze ancora non note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi

[3] Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari.

dell'accordo[4].

- *Indice di rilevanza dell'attivo*: utilizzato nei casi di operazioni straordinarie societarie quali: acquisizione, fusione, scissione e cessione del ramo d'azienda, è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca dall'ultimo Stato Patrimoniale pubblicato (Bilancio Semestrale). Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione[5].

- "*influenza notevole*", il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.

 L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

 I. essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;

 II. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto[6];

 III. l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza" (come definite nella presente Sezione), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- "*intermediari vigilati*", le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal TUF, nonché i gestori esteri, gli Istituti di moneta elettronica (IMEL), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2 per cento dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato del gruppo bancario di appartenenza;

[4] Nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni / canoni, il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.

[5] Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è: i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente; ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è: i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività; ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

[6] Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato di una società/banca sia frazionato tra più soci (non legati tra loro da patti di controllo congiunto) in modo che il voto di determinati soci, che possiedono singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate.

- "*operazione con soggetti collegati*", la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

 Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

 I. quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;

 II. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche[7];

 III. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;

 IV. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;

- "*operazione di maggiore rilevanza*", l'operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri (consolidati, nel caso di gruppi) è superiore alla soglia del 5%. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità stabilite con riguardo all'"Indice di rilevanza dell'attivo".

 La banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi.

 In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

- "*operazione di minore rilevanza*", l'operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza;

- "*operazione ordinaria*", l'operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire le operazioni della specie la banca tiene conto dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte;

- *"partecipante"*, il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;

- *"parte correlata"*, i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo bancario o con la società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un gruppo bancario:

 1. l'esponente aziendale;
 2. il partecipante;
 3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;

[7] Cfr. Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Circ. 285/2013.

- *"parte correlata non finanziaria"*, una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari[8]. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive[9]. La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;
- "*soggetti connessi*":
 1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
 2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
 3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;
- "*soggetti collegati*", l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario;
- *"stretti familiari"*, i parenti fino al secondo grado[10] e il coniuge o il convivente more uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.

2.0 RUOLI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI E DELLE FUNZIONI AZIENDALI

La definizione degli indirizzi, l'adozione delle misure attuative, la gestione delle operazioni, nonché i controlli interni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati, richiedono il coinvolgimento di una pluralità di Organi e Funzioni aziendali, relativamente ai quali, di seguito, si riportano i principali ruoli e responsabilità.

2.1 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della definizione, approvazione e revisione della presente Policy e degli indirizzi per la relativa applicazione, inclusa l'approvazione del Regolamento delle procedure in tema di attività di rischio e conflitto di interessi". In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

[8] Cfr. Parte Terza, Capitolo 1, Circ. 285/2013.

[9] Va fatto riferimento:

- per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;
- per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

Vanno considerati i dati dell'ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.

[10] Nel caso di soggetti collegati a una banca estera o a un intermediario vigilato estero facenti parte di un gruppo bancario, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni, la capogruppo può escludere dalla nozione di "stretti familiari" i parenti di secondo grado, limitandosi a considerare i parenti di primo grado; in tal caso, ne dà notizia alla Banca d'Italia.

- definisce il livello di propensione al rischio inerente alle operazioni con Soggetti Collegati, coerente con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca, fissando il limite massimo complessivo di esposizione, in rapporto ai fondi propri, verso la totalità dei Soggetti Collegati;
- definisce la soglia di attenzione rispetto al limite complessivo di esposizione verso i Soggetti Collegati, oltre la quale adottare specifiche misure e tecniche di attenuazione del rischio;
- approva le modalità attraverso le quali monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio e il rispetto dei singoli limiti;
- approva il piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio definiti;
- approva i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- garantisce che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dei suddetti processi di controllo siano periodicamente verificate, che i risultati di tali verifiche siano portati a propria conoscenza e, nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive;
- assicura che vengano allocati in modo chiaro e appropriato compiti e responsabilità rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle relative esposizioni;
- assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi che consenta un'adeguata gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni verso Soggetti Collegati.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, delibera le operazioni con Soggetti Collegati nel rispetto dei poteri delegati e delle disposizioni contenute nel "Regolamento delle procedure in tema di attività di rischio e conflitto di interessi" e nel "Regolamento del Credito".

2.2 Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, in quanto organo di gestione nell'ambito della delega ricevuta, fornisce supporto al Consiglio di Amministrazione nell'adozione delle misure attuative in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

Il Comitato Esecutivo, inoltre, delibera le operazioni con Soggetti Collegati nel rispetto dei poteri delegati e delle disposizioni contenute nel "Regolamento delle procedure in tema di attività di rischio e conflitto di interessi" e nel "Regolamento del Credito".

2.3 Direttore Generale

Il Direttore Generale è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con Soggetti Collegati, secondo gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Direttore Generale:

- propone al Consiglio di Amministrazione il livello complessivo di propensione al rischio inerente alle operazioni con Soggetti Collegati, la relativa soglia di attenzione;
- propone al Consiglio di Amministrazione le modalità attraverso le quali monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio e il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- propone al Consiglio di Amministrazione un piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio;

- definisce i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con Soggetti Collegati, provvedendo al suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate;
- definisce le responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse;
- definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali ed alle funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità delle attività di rischio e delle operazioni verso Soggetti Collegati;
- è coinvolto nel processo di istruttoria delle operazioni con Soggetti Collegati;
- fornisce supporto al Comitato Amministratori Indipendenti nella fase pre-deliberativa e deliberativa delle operazioni con Soggetti Collegati.

2.4 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale può essere coinvolto nella fase deliberativa delle operazioni con Soggetti Collegati ed esercita, in ordine al processo di controllo interno sulle attività di rischio ed i conflitti di interesse, le facoltà previste dalla normativa che gli assegna la responsabilità di vigilare sull'adeguatezza del processo e sulla rispondenza ai requisiti definiti.

Per lo svolgimento delle proprie verifiche, il Collegio Sindacale si avvale delle Funzioni di controllo interne, le quali forniscono adeguati flussi informativi sia sui profili organizzativi, sia su quelli metodologici e quantitativi.

In particolare, il Collegio Sindacale svolge le seguenti attività:

- rilascia un analitico, motivato, e vincolante parere sulla complessiva idoneità della presente Policy e del Regolamento delle procedure in tema di attività di rischio e conflitto di interessi finalizzati a conseguire gli obiettivi delle Disposizioni, propedeutico alla relativa adozione della Policy e del Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione e in occasione della rispettiva revisione;
- supporta il Consiglio di Amministrazione nella periodica valutazione del processo di controllo interno;
- esprime un parere preventivo per le operazioni di maggiore rilevanza rispetto alle quali il Comitato Amministratori Indipendenti ha espresso parere negativo o condizionato a rilievi;
- esprime un parere sul piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio;
- analizza i flussi informativi messi a disposizione da parte degli altri organi aziendali e delle funzioni di controllo interno;
- formula osservazioni e proposte agli organi competenti.

I pareri richiesti al Collegio Sindacale devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche espletare e delle osservazioni formulate.

2.5 Comitato Amministratori Indipendenti

Al Comitato Amministratori Indipendenti è attribuito il compito di presidiare le tematiche relative alle operazioni con Soggetti Collegati, nei limiti del ruolo attribuito dalle Disposizioni di Vigilanza.

A tal fine, il Comitato Amministratori Indipendenti, nel contesto delle operazioni con Soggetti Collegati, è

chiamato a:

- esprimere un parere vincolante, analitico e motivato, da rimettere al Consiglio di Amministrazione, sulla complessiva idoneità delle procedure interne che disciplinano l'individuazione e la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla Banca, per conseguire gli obiettivi della disciplina in materia;
- esprimere un parere preventivo e motivato, non vincolante, sull'interesse della Banca al compimento delle operazioni con Soggetti Collegati, nonché sulla convenienza delle stesse e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- curare la partecipazione alle trattative con i Soggetti Collegati in relazione alle Operazioni di Maggiore rilevanza.

Il Comitato Amministratori Indipendenti è chiamato infine a rilasciare analoghi pareri in fase di adozione delle cd. delibere quadro come previsto dalle Disposizioni, Parte Terza, Capitolo 11, Sezione III, paragrafo 3.5 Delibere-Quadro (v. paragrafo 4.4).

Ai fini dell'espletamento delle attività in oggetto, il Comitato Amministratori Indipendenti ha facoltà di farsi assistere, a costi e spese della Banca, nell'ambito del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina del Comitato, da uno o più esperti indipendenti esterni, scelti dal Comitato Amministratori Indipendenti tra soggetti di riconosciute professionalità e competenze nelle materie interessate dall'attività del Comitato stesso. La valutazione circa l'indipendenza degli esperti esterni compete allo stesso Comitato Amministratori Indipendenti. Per quanto specificamente concerne la disciplina concernente compiti, modalità di funzionamento e delibere del Comitato Amministratori Indipendenti – inclusa, tra l'altro, l'ipotesi in cui un componente del Comitato Amministratori Indipendenti sia controparte o qualificabile come Soggetto Collegato in una determinata operazione- si rinvia all'apposito Regolamento del Comitato Amministratori Indipendenti approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 5/06/2026**.**

L'attribuzione dei suddetti compiti al Comitato Amministratori Indipendenti non incide sui poteri e sulle responsabilità che l'ordinamento assegna in via collegiale al Consiglio di Amministrazione. Tale attribuzione costituisce una modalità organizzativa volta a conferire efficacia ed efficienza all'attività di monitoraggio e controllo sulle operazioni con Soggetti Collegati, senza con ciò esimere tutti gli altri amministratori dall'esercizio di compiti e poteri che possono contribuire al perseguimento delle finalità sottese alla disciplina di cui alle Disposizioni.

2.6 Le Funzioni aziendali coinvolte

Nell'ambito del processo di governo e controllo delle operazioni con Soggetti Collegati sono coinvolte le seguenti Funzioni aziendali:

- **Unità organizzative proponenti**: diverse a seconda del processo aziendale interessato, curano la fase pre-deliberativa, avviando l'istruttoria propedeutica all'esecuzione di un'operazione con Soggetti Collegati;
- **Nucleo Segreteria e Controllo di Gestione**: è la funzione responsabile di presidiare la segreteria dei vertici aziendali, nonché curare gli adempimenti connessi con l'assemblea dei soci, e gestisce il perimetro dei Soggetti Collegati, mediante l'identificazione e il continuo aggiornamento delle informazioni inerenti i medesimi Soggetti Collegati;
- **Nucleo Affari Generali e Legale**: cura la gestione della normativa e del processo dei soggetti collegati e dei conflitti d'interesse, in collaborazione con il Nucleo Segreteria e Controllo di Gestione;
- **Nucleo Segreteria Fidi**: gestisce il censimento dei Soggetti Collegati nel sistema informativo, curando i relativi collegamenti;

- **Nucleo Contabilità e Segnalazioni**: cura le segnalazioni delle attività di rischio e delle operazioni verso Soggetti Collegati alla Banca d'Italia con la periodicità ed il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale;
- **Risk Management, Funzione di Conformità e Funzione di Internal Audit**: attori coinvolti nei processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche adottate.

3.0 IL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI

3.1 Censimento dei Soggetti Collegati

La Banca censisce le Parti Correlate e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individua i relativi Soggetti Connessi anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di rapporti o in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti in essere. A tal fine, le Parti Correlate hanno il dovere di cooperare con la Banca in modo da consentire un censimento corretto e completo dei soggetti loro collegati.

Parimenti, è dovere di ciascuna Parte Correlata informare tempestivamente la Banca di ogni circostanza sopravvenuta di cui siano venute a conoscenza che abbiamo comportato, ovvero possano comportare, modifiche del perimetro dei soggetti collegati. Al riguardo la Banca determina un perimetro di Soggetti Collegati che si compone, in coerenza con la nomenclatura prevista dalla Banca d'Italia, delle due categorie di soggetti – Parti Correlate e Soggetti connessi-, identificati come potenziali portatori di interessi confliggenti con quelli della Banca.

La Banca si è dotata di una procedura informatica che supporta il censimento dei Soggetti Collegati, consentendo di identificare le relazioni fra parte correlata e relativi soggetti connessi, nonché, con riguardo alle attività di rischio, registrare le relative movimentazioni e monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo.

Il processo attuato dalla Banca al fine di censire i Soggetti Collegati è disciplinato nel Regolamento e si sviluppa sia in una fase *ex-ante* che in una successiva fase *ex post*.

Nella fase *ex ante*, l'*iter* per il censimento prevede che il Nucleo Segreteria e Controllo di Gestione, a fronte della nomina/presenza di una nuova parte correlata, provveda a raccogliere la dichiarazione relativa ai Soggetti Collegati per il tramite di uno specifico modulo di dichiarazione ai fini delle normative Soggetti Collegati, art. 136 TUB e art. 2391 Codice Civile, in cui la stessa Parte Correlata comunica, sotto la propria responsabilità, i soggetti ad essa connessi [11] (c.d. mappatura ex-ante).

La dichiarazione viene resa da ciascuna Parte correlata utilizzando lo specifico modello fornito dalla Banca. Il modello della dichiarazione è allegato al Regolamento per le procedure in materia di attività di rischio e conflitti di interesse. La dichiarazione in oggetto consente di acquisire le informazioni finalizzate a adempiere, oltre che alle prescrizioni contenute nelle Disposizioni, anche alle normative degli artt. 136 del TUB e, per quanto possibile, 2391 Codice Civile.

Nella fase *ex post*, il censimento dei Soggetti Collegati si svolge in sede di apertura dei nuovi rapporti con clienti non già censiti come Soggetti Collegati relativamente ai quali sia possibile, nei limiti dell'ordinaria diligenza e secondo proporzionalità, sulla base degli indici e delle informazioni disponibili, presumere che vi siano rapporti di collegamento con parti correlate, principalmente attraverso le attività, in materia, che sono demandate al Nucleo Segreteria Fidi e al Nucleo Segreteria e Controllo di Gestione della Banca.

[11] L'indicazione da parte dell'Esponente dei soggetti a lui riconducibili è un obbligo cui lo stesso non può sottrarsi che deriva dal rapporto con la Banca (alla luce delle Disposizioni, Parte Terza, Cap. 11, della Circolare 285/2013 di Banca d'Italia).

Specifici dettagli in merito al processo attuato dalla Banca per il censimento delle Parti Correlate e dei relativi Soggetti Connessi (es. contenuto e modalità di somministrazione del modulo di dichiarazione, unità organizzative coinvolte, archiviazione dati relativi ai Soggetti Collegati, ecc.) sono contenuti nel Regolamento delle procedure in materia di attività di rischio e conflitto di interessi.

3.2 Aggiornamento del perimetro dei Soggetti Collegati

Per il corretto adempimento degli obblighi sanciti dalle Disposizioni è necessario tenere costantemente aggiornato il perimetro dei Soggetti Collegati della Banca.

A tale proposito, è responsabilità di ogni singola parte correlata comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui sia a conoscenza che possano comportare modifiche al perimetro dei Soggetti Collegati. In particolare, lo stesso deve comunicare le variazioni ovvero le necessità di integrazioni alle informazioni rilasciate. A tal fine, specifico impegno è assunto nell'ambito della dichiarazione fornita in sede di iniziale censimento di ciascuna parte correlata.

Con frequenza almeno annuale il Nucleo Segreteria Controllo di Gestione provvederà a richiedere alle parti correlate di confermare e/o di aggiornare le informazioni che li riguardano, facendo loro sottoscrivere una specifica dichiarazione secondo lo standard allegato al Regolamento .

Il Nucleo Segreteria Fidi provvede a censire nel sistema informativo le informazioni oggetto di variazione.

4.0 IL PERIMETRO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

4.1 Perimetro delle operazioni rilevanti

Coerentemente con le Disposizioni, si definisce operazione con Soggetti Collegati qualunque transazione compiuta dalla Banca che comporti assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo. Sono pertanto da ricomprendere in tale fattispecie:

- la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, incluso il rilascio di garanzie;
- i passaggi a perdite, i passaggi a sofferenza, gli accordi transattivi giudiziali o extra- giudiziali;
- le operazioni su partecipazioni;
- gli acquisti (beni e prestazione da fornitori, servizi e consulenze professionali);
- le operazioni su immobili;
- le operazioni di raccolta diretta del risparmio in tutte le sue forme (conti correnti, certificati di deposito, *time deposit*, depositi vincolati, pronti contro termine, obbligazioni o altri titoli di debito di propria emissione);
- la finanza per la clientela;
- i servizi di investimento (es., negoziazione e collocamento di strumenti finanziari);
- la vendita di prodotti e servizi finanziari (gestione di conti correnti e connessi servizi; gestioni patrimoniali, distribuzione di prodotti assicurativi, etc);
- i contratti/accordi intese di natura commerciale, convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi;
- i servizi di pagamento;
- i servizi accessori;

- la gestione aziendale delle risorse umane, compresa l'ipotesi di assunzione a qualsiasi titolo di personale;
- le operazioni di fusione/scissione.

Le operazioni con Soggetti Collegati, in linea con quanto previsto dalla normativa e disciplinato dalla presente Policy e dal Regolamento, sono classificate, dalla Banca, nel seguente modo:

Operazioni di maggiore rilevanza	Costituiscono operazioni di maggiore rilevanza le Operazioni il cui controvalore, in rapporto ai fondi propri della Banca, sia superiore alla soglia del 5%[12].
Operazioni di minore rilevanza	Si considerano operazioni di minore rilevanza le operazioni concluse con Soggetti Collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza.
Operazioni ordinarie	Sono da considerarsi operazioni ordinarie le operazioni di minore rilevanza rientranti nell'ordinaria operatività della Banca e concluse a condizioni standard o equivalenti a quelle di mercato o in linea con quelle applicate ai dipendenti.
Operazioni di importo esiguo	Costituiscono operazioni importo esiguo quelle il cui controvalore unitario non ecceda l'importo di € 250.000

Per calcolare le soglie di rilevanza la Banca applica gli *indici di rilevanza* (indici di rilevanza del controvalore/indici di rilevanza dell'attivo), come definiti nel paragrafo 1.2 (Definizioni) della presente Policy, coerentemente con quanto previsto nell'Allegato B delle Disposizioni.

Con riguardo alle operazioni cd. "esigue", l'obiettivo della disposizione è "alleggerire" le incombenze amministrative per operazioni ritenute non in grado di pregiudicare il livello di stabilità dell'intermediario. In particolare, alle operazioni di importo esiguo non si applicano le procedure relative alla fase pre-deliberativa e alla fase deliberativa stabilite dalla presente Policy e dal Regolamento con riguardo alle operazioni - di maggiore o minore rilevanza – concluse dalla Banca con Soggetti Collegati.

Lo Statuto della Banca non prevede, invece, la possibilità di avvalersi di una procedura specifica in caso di *operazioni urgenti* così come definite dalle Disposizioni[13].

Le Disposizioni prevedono procedure deliberative diverse per la gestione delle operazioni con Soggetti

[12] Per calcolare le soglie di rilevanza la Banca applica gli *indici di rilevanza* (indici di rilevanza del controvalore/indici di rilevanza dell'attivo), come definiti nel paragrafo 1.2 (Definizioni) della presente Policy, coerentemente con quanto previsto nell'Allegato B delle Disposizioni.

[13] Secondo quanto stabilito dalle Disposizioni, se previsto dallo statuto, le procedure possono stabilire che in casi di urgenza non si applichino, in tutto o in parte, le regole concernenti (i) la fase pre-deliberativa (Sezione III, par. 3.1, Disposizioni), (ii) la deliberazione (Sezione III, par. 3.2, Disposizioni), (iii) le operazioni di competenza dell'assemblea (Sezione III, par. 3.3, Disposizioni) e (iv) le operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari, ex art. 136 del TUB (Sezione III, par. 3.4, Disposizioni).

La sussistenza del carattere di urgenza deve essere specificamente comprovata da parte dell'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte.

Collegati in ragione della rilevanza e delle caratteristiche delle operazioni medesime. In particolare, le operazioni di Maggiore Rilevanza sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo il caso in cui le stesse rientrino, per disposizione di legge o di statuto, nella competenza dell'Assemblea degli azionisti della Banca.

In aderenza alle Disposizioni, la Banca ha pertanto declinato nell'apposito Regolamento le procedure interne per la deliberazione delle operazioni con Soggetti Collegati, secondo la "classificazione" operata.

Ogni qualvolta la Banca intende porre in essere o rivedere operazioni con Soggetti Collegati, la funzione/unità organizzativa interessata, ciascuna in base al proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.), dopo aver individuato che l'operazione rientra nel perimetro applicativo delle Disposizioni, identifica la tipologia al fine di determinare lo specifico iter deliberativo da seguire o accertare la presenza di eventuali casi di esenzione.

4.2 Criteri di individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza

Costituiscono operazioni di maggiore rilevanza le operazioni con Soggetti Collegati il cui controvalore, in rapporto ai fondi propri della Banca, sia superiore alla soglia del 5%, applicabile in funzione della tipologia di operazione considerata.

Ai fini della determinazione del parametro si applicano, come in precedenza accennato, i criteri identificati degli *indici di rilevanza*, come definiti nel paragrafo 1.2 (Definizioni) della presente Policy, coerentemente con quanto stabilito nell'allegato B delle Disposizioni.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il valore delle stesse ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

La declinazione operativa del concetto di cumulo di operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario presuppone:

- una verifica sul disegno unitario delle operazioni, che potrebbe ritenersi sussistente, laddove tutte riconducibili all'ordinaria attività di gestione dell'impresa, anche indipendentemente dalle forme tecniche di utilizzo (mutui, anticipazioni, crediti firma, ecc.);
- una verifica sulla omogeneità delle operazioni, che potrebbe essere presa in considerazione per discriminare le operazioni di finanziamento da quelle di diversa natura (in primis finanziarie od attinenti alla raccolta);
- una verifica sulla realizzazione dell'operazione da parte dello stesso soggetto collegato (con il dubbio che non debbano cumularsi operazioni riferite a Soggetti Collegati riconducibili ad una stessa parte correlata, ma diversi tra loro, quali parte correlata ed altri soggetti connessi);
- una verifica temporalmente limitata all'esercizio in corso, ragion per cui operazioni realizzate in esercizi diversi non parrebbero cumulabili, indipendentemente dall'esistenza dei precedenti presupposti.

A titolo meramente esemplificativo:

- linee di credito personali e linee di credito concesse alle aziende dell'*esponente aziendale* non sono cumulabili in ragione della non coincidenza del relativo *disegno* (inteso come ragione causale dell'operazione, da ritenersi di stampo consumeristico nell'ipotesi del *mutuo abitativo*, di matrice imprenditoriale nell'ipotesi delle *anticipazioni commerciali*) pur in presenza di uno stesso soggetto e all'interno dell'esercizio di riferimento;

- linee di credito concesse a diverse aziende direttamente riconducibili *all'esponente aziendale* (soggetti connessi) non sono cumulabili solo ove non risulti possibile creare tra i diversi soggetti giuridici un *gruppo* sulla base delle regole della concentrazione dei rischi. In tali circostanze può ritenersi mancante il *disegno unitario*;
- linee di credito concesse ad aziende non direttamente riconducibili *all'esponente aziendale*, ma comunque rientranti nel perimetro dei Soggetti Collegati (ad es. azienda del fratello dell'esponente aziendale), non si ritengono cumulabili solo ove non risulti possibile creare tra i diversi soggetti giuridici un *gruppo* sulla base delle regole della concentrazione dei rischi. In tali circostanze può ritenersi mancante il *disegno unitario*.

L'arco temporale di riferimento per tutte le suddette operazioni è limitato all'esercizio, ragione per cui operazioni realizzate in esercizi diversi da parte di Soggetti Collegati vanno cumulate solo all'interno del singolo esercizio di riferimento.

La Banca qualifica, in ogni caso, quali operazioni di maggiore rilevanza quelle che, a prescindere dall'importo, diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali.

4.3 Criteri di individuazione delle operazioni ordinarie

All'interno delle operazioni di minore rilevanza trovano collocazione le cd. operazioni ordinarie ovvero quelle operazioni rientranti nell'ordinaria operatività della banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, che per le proprie caratteristiche oggettive di rischiosità standardizzata, vanno esenti (al pari delle esigue) dall'applicazione delle regole procedurali, salvo il residuale onere di rendicontazione periodica al Comitato Amministratori Indipendenti come descritto nel successivo paragrafo 9.0 Flussi informativi.

Nel definire le operazioni in oggetto, la Banca deve tener conto della riconducibilità all'ordinaria attività e oggettività delle condizioni, alla semplicità dello schema economico-contrattuale, alla contenuta rilevanza quantitativa ed alla tipologia di controparte.

Possono essere qualificate come *operazioni ordinarie* le operazioni, diverse da quelle di maggiore rilevanza, che rispettano tutte le condizioni di seguito riportate:

- **riconducibilità all'ordinaria attività**: rientrano nell'ordinaria attività della Banca le operazioni che rientrano nell'attività tipica della Banca, intesa come (a) attività bancaria e finanziaria, ex art. 10 del TUB – e relativi servizi accessori; e (b) prestazione di servizi di investimenti per i quali la Banca è titolare della relativa autorizzazione ai sensi del TUF -, e relativi servizi accessori -.

 Vi rientrano, pertanto, a titolo indicativo:

 - aperture di conto corrente,
 - depositi a risparmio,
 - certificati di deposito,
 - conto deposito/*time deposit*,
 - rilascio di carte bancomat e carte di credito,
 - operazione di finanza per la clientela,
 - prestazione dei servizi d'incasso e pagamento, di investimento, di ricezione e trasmissione di ordini,
 - cassette di sicurezza,

- servizi di intermediazione in cambi,
- servizi estero,
- corporate banking interbancario; *internet banking*, cassa continua, POS,

per la quale siano previsti un processo/ruoli/ poteri delegati determinati;

- **oggettività delle condizioni**: prevedono l'applicazione di un sistema oggettivo di costi e condizioni in linea con quelle normalmente applicate alla clientela che non sia parte correlata della Banca (tassi, durata, commissioni, ecc.);
- **contenuta rilevanza quantitativa**: non hanno importo significativamente superiore a quello di operazioni di analoga natura e rischio;
- **tipologia della controparte:** le caratteristiche dell'operazione risultano coerenti con la tipologia della controparte (ad esempio, nel caso dell'erogazione del credito, se lo scopo del finanziamento richiesto è coerente rispetto alle caratteristiche del cliente e dell'attività da questo esercitata);
- **semplicità dello schema economico-contrattuale**: prevedono l'utilizzo di schemi contrattuali standard normalmente in uso per operazioni della specie.

Le previsioni richiamate trovano applicazione anche con riferimento a operazioni di raccolta indipendentemente dalla forma tecnica, definite con i Soggetti Collegati a condizioni standard, intendendosi tali quelle in linea con le condizioni normalmente applicate (tassi, durata, commissioni, ecc.), tempo per tempo vigenti.

Il suddetto sistema deve essere definito in funzione di costi e condizioni:

- applicate solitamente alla clientela primaria;
- oppure di mercato, ove oggettivamente rilevabili;
- ovvero in linea con quelle applicate ai dipendenti o esponenti aziendali;
- o, infine, determinate sulla base dei valori medi della Banca.

Le operazioni di raccolta diretta, quali a titolo esemplificativo apertura e movimentazioni di conti correnti, depositi a risparmio e conti di deposito, realizzate a condizioni rientranti nei poteri deliberativi del Responsabile di Filiale sono sempre da considerare come operazioni ordinarie qualunque sia l'importo dell'operazione.

L'apertura di conti correnti, depositi a risparmio o conti deposito a condizioni che non rientrano nell'ambito dei poteri deliberativi del Responsabile di filiale sono sempre considerate come Operazioni di Minore Rilevanza non ordinarie.

Non sono considerate in alcun caso ordinarie le operazioni con soggetti collegati che comportano erogazione del credito (compresi gli sconfinamenti), nonché le operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra giudiziali.

Inoltre, non sono mai ordinarie le operazioni che non rispettano le condizioni suddette o che per definizione sono di maggiore rilevanza, nonché gli sconfinamenti, gli acquisti di beni – sia mobili che immobili - e servizi, incluso l'acquisto di servizi professionali la locazione (attiva o passiva) di immobili, l'acquisto o vendita di partecipazioni, l'acquisto o vendita di aziende o rami d'azienda, operazioni di investimento del portafoglio della Banca, i contratti e gli accordi/intese di natura commerciale, le convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi in linea di principio diversi da quelli riconducibili all'ordinaria attività della Banca (più sopra specificati).

Le Unità organizzative proponenti individuano il carattere di ordinarietà dell'operazione facendo ricorso ai criteri sopra esposti. Esse formalizzano nella proposta di delibera gli elementi che comprovano il carattere di ordinarietà evidenziando i necessari riferimenti interni.

4.4 Delibere - quadro

La Banca può approvare delibere – quadro per operazioni che siano:

- tra loro omogenee, cioè oggettivamente raggruppabili;
- sufficientemente determinate, cioè definibili e identificabili in modo univoco per tipologia di operazione effettuata.

Per l'approvazione delle delibere quadro devono essere rispettate le regole procedurali previste per le operazioni di maggiore rilevanza e minore rilevanza, in ragione del prevedibile ammontare massimo, cumulativamente considerato, delle operazioni stesse. Le singole operazioni effettuate ai sensi delle delibere quadro nei confronti di un determinato Soggetto Collegato non sono pertanto soggette all'iter procedurale previsto in assenza delle delibere – quadro stesse.

Le delibere-quadro hanno una durata/efficacia annuale, si riferiscono a operazioni definite, riportano il loro prevedibile importo massimo nel periodo di riferimento e tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale ricevono un'informativa su base trimestrale in merito all'attuazione delle delibere-quadro, qualora approvate dalla Banca.

Nel caso in cui un'operazione, seppur inizialmente riconducibile a una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicheranno pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazion con Soggetti Collegati.

5.0 RISCHIO INERENTE ALLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI: LIMITI PRUDENZIALI E LIVELLO DI PROPENSIONE

Per rischio inerente le operazioni con Soggetti Collegati, si intende il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione del Banco a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, nonché potenziali danni per depositanti e azionisti.

Le Disposizioni fissano precisi limiti alle attività di rischio assumibili nei confronti di Soggetti Collegati, differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. I limiti prudenziali sono riferiti all'ammontare complessivo delle attività di rischio verso ciascun insieme di Soggetti Collegati.

I limiti in argomento si applicano, pertanto, all'ammontare complessivo delle attività di rischio della Banca nei confronti dell'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti connessi alla medesima.

In particolare, le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni[14]. Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre

[14] Cfr. Parte Quattro CRR. Si rammenta che, in base alla disciplina sulle grandi esposizioni, le garanzie personali e reali

attività dedotte dai fondi propri.

Non sono incluse nei limiti le esposizioni di cui all'articolo 390, par.6, lett. a), b), c) e d) CRR[15]

Sulla base delle Disposizioni, l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i limiti previsti nella sottostante Tabella, in rapporto ai fondi propri della Banca.

LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITA' DI RISCHIO		
CONTROPARTE	**DETTAGLI CONTROPARTE**	**LIMITE %**
Parte correlata non finanziaria e relativi soggetti connessi	a) Esponente aziendale	5%
	b) Partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	5%
	c) Partecipante diverso da quello *sub* a e b)	7,5%
	d) Un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali	7,5%
	e) Negli altri casi diversi da quelli di cui sopra	15%
Altra parte correlata e relativi soggetti connessi	f) Esponente aziendale	5%
	g) Partecipante di controllo che sia in grado di esercitare un'influenza notevole	7,5%
	h) Parte correlata che sia: a. un partecipante diverso da quelli *sub* g), b. un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali.	10%
	i) Negli altri casi diversi da quelli di cui sopra	20%

In coerenza con le finalità istituzionali, nonché con le politiche interne che definiscono l'appetito al rischio e con il piano strategico, la Banca persegue una strategia generale di gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati improntata ad una assunzione consapevole del rischio, che si estrinseca nel:

finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati, occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.

[15] In particolare: nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento; nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di titoli, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna di titoli, a seconda della data più prossima; nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività, che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo; nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, le esposizioni infragiornaliere nei confronti degli enti che prestano tali servizi.

- tenere sotto osservazione le esposizioni nei confronti dei soggetti che possono influire in maniera determinante nella gestione aziendale;
- prevenire e gestire i conflitti di interesse che insorgono nei rapporti con Soggetti Collegati;
- assicurare in via continuativa il rispetto dei limiti per le attività di rischio sanciti dalla normativa e nelle disposizioni interne;
- adottare idonee tecniche di attenuazione del rischio.

La Banca individua, pertanto, gli elementi che caratterizzano il proprio orientamento nell'assunzione e gestione del rischio. In particolare, definisce una propria complessiva propensione al rischio in termini di misura massima delle attività di rischio verso Soggetti Collegati, ritenuta accettabile in rapporto ai fondi propri, con riferimento alla totalità delle attività di rischio verso la totalità dei Soggetti Collegati.

Tale livello viene definito con cadenza annuale con delibera del Consiglio di Amministrazione considerando l'andamento dell'incidenza di tali attività di rischio sui fondi propri della Banca e si affianca ai limiti prudenziali previsti dalla normativa.

Nel corso della medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione determina, inoltre, una soglia di attenzione (di seguito "soglia di allerta") rispetto al limite di esposizione complessiva nei confronti di Soggetti Collegati sopra indicato, oltre la quale adottare tecniche di attenuazione del rischio, o eventualmente le ulteriori misure che la Banca ritiene più opportune.

Si riporta nella seguente tabella una sintesi dei limiti applicati dalla Banca alle operazioni con Soggetti Collegati.

Descrizione	Limite
Limite all'assunzione di attività di rischio nei confronti del complesso dei Soggetti Collegati della Banca	25% dei fondi propri
Limite all'assunzione di attività di rischio nei confronti del complesso dei Soggetti Collegati della Banca (soglia di allerta)	18% dei fondi propri

Il rispetto dei limiti sopra richiamati non fa venire meno l'esigenza che la Banca proceda con particolare cautela nell'approvazione e concessione di operazioni, in particolare quelle che sottendono attività di rischio, valutando con rigore le caratteristiche delle operazioni stesse.

In coerenza con il livello di propensione al rischio definito e in conformità con le Disposizioni, la Banca individua i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio deve essere limitata o assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi.

In particolare, in aggiunta agli ordinari riferimenti del processo del credito, devono essere assistite da appropriate forme di garanzia le nuove operazioni di finanziamento da accordare a Soggetti Collegati (indipendentemente dai singoli limiti), allorquando il totale delle attività di rischio verso la totalità dei Soggetti Collegati risulti prossimo alla soglia di allerta definita dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della presente disciplina sono da considerarsi appropriate quelle garanzie che impattano sull'esposizione del prenditore, consentendo benefici in termini di minore assorbimento patrimoniale.

In fase istruttoria dovrà quindi essere verificata la presenza delle condizioni che consentono di trattare la garanzia come un adeguato strumento di mitigazione del rischio. Le garanzie acquisite inoltre devono essere sempre congrue rispetto all'operazione garantita, ovvero qualitativamente e quantitativamente adeguate alla tipologia ed all'entità dell'affidamento.

In caso di superamento dei limiti prudenziali nei confronti di un gruppo di Soggetti Collegati o di superamento del limite complessivo di rischio definito è vietata la concessione di nuove attività di rischio, né sono consentiti sconfinamenti.

6.0 IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Il processo di gestione delle operazioni con Soggetti Collegati si articola nelle fasi di seguito descritte.

6.1 Verifica soggetto collegato

A prescindere dalla tipologia di operazione in corso, l'Unità organizzativa proponente verifica, sulla base delle informazioni disponibili all'interno del sistema informativo, che la controparte sia un soggetto collegato rispetto al quale, quindi, risulti applicabile la disciplina interna in materia di attività di rischio e operazioni con Soggetti Collegati.

6.2 Verifica dei limiti di rischio

Con riguardo all'operatività che comporta assunzione di attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati, la Funzione Risk Management verifica preventivamente, con il supporto del Nucleo Segreteria e controllo di gestione il rispetto dei limiti definiti nel presente documento.

Tale verifica, supportata dall'apposita procedura applicativa, viene condotta sulla base della posizione di rischio in essere all'ultima data di produzione della relativa elaborazione, opportunamente modificata in funzione degli eventi successivi a tale data e tenuto conto dell'incremento determinato dal valore delle nuove attività di rischio inerenti all'operazione in analisi e delle eventuali forme di mitigazione dello stesso.

Nel caso in cui il controvalore dell'operazione, sommato alle esposizioni già in essere nei confronti del medesimo gruppo di Soggetti Collegati, comporti il mancato rispetto dei limiti definiti, l'operazione non potrà essere eseguita. L'operazione, parimenti, non potrà essere eseguita anche qualora la stessa determini il superamento del limite complessivo definito dal Consiglio di Amministrazione con riguardo al complesso delle attività di rischio verso Soggetti Collegati.

In tale circostanza, la Funzione Risk Management informa tempestivamente il Direttore Generale dell'impossibilità di eseguire l'operazione, predisponendo un report in cui sono riepilogati i risultati dell'analisi istruttoria e le caratteristiche dell'operazione stessa.

6.3 Classificazione dell'operazione

Nel caso di operazioni che rispettano i limiti prudenziali ovvero per le quali non è prevista la verifica dei limiti di rischio, l'Unità organizzativa proponente:

- verifica se l'operazione ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB e/o 2391 del Codice Civile, accertando, con il supporto del sistema informativo, se il soggetto collegato risulti rilevante anche ai fini di tale articolo;
- verifica se l'operazione possa essere considerata "esigua" e pertanto esente dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalle Procedure;
- constata se l'operazione è di minore o maggiore rilevanza, anche in considerazione di eventuali cumuli con altre operazioni omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato;

- nel caso in cui l'operazione non sia di maggiore rilevanza, verifica che tale operazione possa essere considerata ordinaria, e pertanto anch'essa esente dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalle Procedure.

Al termine dell'istruttoria il Nucleo Istruttoria o l'ufficio competente, nel caso in cui l'operazione non sia di finanziamento, inserisce in procedura l'operazione.

7.0 I PROCESSI DI CONTROLLO

7.1 Il monitoraggio dei limiti di rischio

Ai fini del monitoraggio del livello complessivo di propensione al rischio e del rispetto dei singoli limiti prudenziali sanciti nel presente documento, assume rilevanza la corretta quantificazione delle attività di rischio connesse alle transazioni effettuate con Soggetti Collegati.

L'assunzione dei rischi avviene pertanto mediante l'utilizzo di strumenti in grado di garantire la consapevolezza della relativa dimensione e dinamica nel tempo.

La Banca, pertanto, adotta coerenti sistemi di misurazione delle componenti di rischio, promuovendone l'utilizzo nell'ambito dei processi operativi, gestionali e di controllo.

In tale contesto, la Funzione Risk Management:

- supporta il Direttore Generale nella proposta al Consiglio di amministrazione del livello complessivo di propensione al rischio inerente alle operazioni con Soggetti Collegati, nonché dei limiti definiti per le operazioni nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- propone al Direttore Generale le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il rispetto del livello complessivo di propensione al rischio e dei singoli limiti prudenziali;
- cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati, monitorando nel continuo il mantenimento del rischio complessivamente assunto in coerenza con la propensione definita dal Consiglio di Amministrazione, il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative e la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nel presente documento;
- elabora apposita reportistica direzionale;
- valuta, ove rilevanti per l'operatività aziendale, i rischi connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale.

In particolare, la Funzione Risk Management ha il compito di supervisionare l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio, nonché il rispetto dei limiti sanciti nel presente documento, con particolare riferimento anche alla soglia globale di alert individuata.

Con riferimento alle attività di rischio, il grado di assorbimento patrimoniale per gruppo di Soggetti Collegati è aggiornato a livello applicativo su base trimestrale in funzione dei dati relativi ai rapporti o parti di rapporti che potenzialmente confluiscono nella segnalazione prudenziale dei Grandi Rischi.

L'attività di monitoraggio condotta dalla Funzione Risk Management è oggetto di apposita reportistica, con cadenza trimestrale, nei confronti del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione, anche al fine di consentire, nel caso di superamento della soglia di allerta globale prevista per le attività di rischio, l'adozione di adeguate misure a riguardo, ivi inclusa l'attivazione di tecniche di attenuazione del rischio in corrispondenza di nuove operazioni di finanziamento da accordare ai Soggetti Collegati.

Fermo restando il ruolo della Funzione Risk Management, è comunque compito di ciascuna Unità organizzativa coinvolta nel processo attinente operazioni con Soggetti Collegati verificare nel continuo il rispetto dei limiti stabiliti e l'assunzione di comportamenti coerenti con le indicazioni ricevute in ordine al

rispetto del livello di propensione al rischio determinato dal Consiglio di Amministrazione.

In aggiunta ai suddetti presidi, all'interno della Banca viene adottata ogni ragionevole misura per identificare e attenuare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere al momento della prestazione di qualunque servizio e attività nei confronti dei Soggetti Collegati.

7.2 Superamento dei limiti

Il rispetto dei limiti verso i Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Non sono consentite, pertanto, nuove operazioni che conducono al superamento dei limiti verso singoli gruppi di Soggetti Collegati, nonché del livello complessivo di attività di rischio a fronte della totalità dei Soggetti Collegati.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca uno o più limiti siano superati, le attività di rischio sottostanti dovranno essere ricondotte entro i limiti prefissati e nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Funzione Risk Management predispone entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro. Esso dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale.

Il Piano di rientro è trasmesso dal Nucleo Segreteria e Controllo di Gestione a Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi Aziendali.

Fino a quando il rientro dei limiti non risulta ristabilito ad integrazione delle iniziative previste dal piano di rientro si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno (ICAAP).

7.3 Il ruolo delle Funzioni di Conformità e di Internal Audit

Nell'ambito dei processi di controllo sul corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne definite in materia di gestione delle operazioni con Soggetti Collegati, un ruolo significativo è attribuito alle Funzioni di Conformità e di Internal Audit.

La Funzione di Conformità verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna. In particolare, la Funzione di Conformità:

valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure e sistemi interni adottati dalla Banca;

- fornisce consulenza ed assistenza agli Organi Aziendali ed alle strutture organizzative interne ai fini dell'adempimento degli obblighi sanciti dalla disciplina sui Soggetti Collegati;
- presenta agli organi aziendali relazioni sull'attività svolta con indicazioni delle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze.

La Funzione di Internal Audit valuta la complessiva funzionalità, efficienza ed efficacia dei processi di controllo adottati dal Banco. In particolare:

- verifica l'osservanza delle politiche interne;
- segnala tempestivamente eventuali anomalie ai Nucleo competenti, al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale;
- suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;

- riferisce periodicamente agli organi aziendali (Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale e Collegio Sindacale) circa l'esposizione complessiva della banca ai rischi derivanti dalle transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse.

Le attività sopra riportate saranno svolte nel corso degli interventi di revisione interna condotti sui vari processi aziendali secondo il piano annuale definito.

8.0 LA GESTIONE DEGLI ALTRI CONFLITTI DI INTERESSE

8.1 Gestione delle casistiche ex art. 2391 del Codice Civile

Con riguardo alle operazioni in cui è presente un interesse da parte degli amministratori e dei sindaci della Banca, ove non riconducibili a fattispecie regolate ai sensi dell'art. 136 TUB e/o delle Disposizioni – e pertanto non risultassero attuabili le procedure sancite da tali discipline-, rileveranno le prescrizioni normative di cui all'art. 2391 del Codice Civile.

Tale circostanza potrebbe verificarsi in occasione di operazioni, la cui competenza deliberativa è del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, che vedono il coinvolgimento di soggetti riconducibili agli Amministratori e Sindaci o rispetto ai quali si ravvisa un interesse da parte dei citati esponenti, ma non censiti nel perimetro dei Soggetti Collegati individuato ai sensi delle Disposizioni ovvero esclusi dall'applicazione dell'art. 136 TUB.

In particolare, l'art. 2391 del c.c. prevede che ogni operazione ovvero ogni fatto oggetto di una decisione dell'organo amministrativo o del comitato esecutivo nella quale esiste o potrebbe essere ravvisato un interesse dell'Amministratore della Banca determina una fattispecie di interessi degli Amministratori.

La Banca, come più sopra accennato, applica i presidi disposti dall'art. 2391 del Codice Civile anche in relazione ad operazioni o decisioni, di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo della Banca, nelle quali i Sindaci sono portatori di interesse, in proprio o per conto di terzi, in concorso con l'interesse della Banca stessa.

Gli Amministratori e i Sindaci sono, quindi, i soggetti che possono essere coinvolti in una situazione di interessi in "concorso" con la Banca, sia quando è coinvolto l'interesse dello stesso Amministratore o Sindaco sia quando è coinvolto l'interesse di un terzo di cui si possa ritenere portatore l'Amministratore o il Sindaco stesso, cioè quando si possa presumere che egli sia portato inevitabilmente a tutelare il terzo per ragioni di natura:

- economica (ad esempio, Amministratore o Sindaco revisore di società, terzo debitore/creditore dell'Amministratore);
- familiare (ad esempio, parenti e affini);
- affettiva (ad esempio, amici stretti);
- professionale (ad esempio, soggetti in favore dei quali l'Amministratore svolge un'attività professionale in forma sistemica).

Dal punto di vista dei casi che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 2391 c.c. sono da considerare quanto meno:

- le obbligazioni intercorrenti con le società presso le quali gli Amministratori ed i Sindaci svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché le società controllate e controllanti delle medesime;
- i parenti oltre il secondo grado nonché gli affini oltre il secondo grado degli Amministratori e Sindaci, comprese le società o imprese controllate dagli stessi parenti e affini;

- le persone fiscalmente a carico degli Amministratori e Sindaci, diverse dagli stretti familiari[16], nonché le società o imprese da queste controllate;
- le società nelle quali gli Amministratori e/o i Sindaci possiedono partecipazioni non di controllo, escluse quindi dal perimetro dei soggetti collegati;
- le società o imprese in cui un Amministratore e/o un Sindaco svolge un incarico da commercialista o incarichi professionali di altro tipo;
- i terzi con cui gli Amministratori e/o i Sindaci siano vincolati da un rapporto di associazione professionale[17];
- i terzi nei confronti dei quali gli Amministratori e/o i Sindaci sono debitori o creditori, nei casi in cui la concessione di un finanziamento da parte della Banca al terzo divenga un presupposto utile e necessario, anche se non l'unico, per il pagamento del debito.

Resta comunque ferma la responsabilità in capo agli Amministratori e ai Sindaci di dare seguito agli obblighi previsti dall'art. 2391 per quanto riguarda altri rapporti in essere che, pur non ricompresi nelle fattispecie sopra riportate, possono configurare, situazioni di interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione sottoposta alla competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo della Banca.

In relazione a quanto sopra il Banco ha previsto le decisioni rientranti nel perimetro di applicazione dell'art. 2391 del Codice Civile siano deliberate in base ai poteri di delega tempo per tempo approvati, con organo deliberante minimo Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca è informato, nell'ambito dell'ordinaria rendicontazione dei poteri di delega, in merito alle operazioni di finanziamento ricadenti nel perimetro di applicazione dell'art. 2391 del Codice Civile, ma che non sono state approvate dal suddetto Consiglio di Amministrazione.

8.2 Gestione della casistica ex. art. 136 TUB

Ai sensi dell'articolo 136 del TUB, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli amministratori e gli obblighi in materia di operazioni con Parti Correlate di cui alle Disposizioni, alla presente Policy ed al separato Regolamento.

8.2.1. Ambito soggettivo di applicazione

Sulla base di quanto previsto dalla normativa il perimetro soggettivo di applicazione dell'art. 136 è dato dagli esponenti aziendali della Banca a (amministratori, sindaci, direttore generale) nonché dai soggetti ad essi riconducibili, vale a dire:

i soggetti legati ad uno o più esponenti aziendali da un rapporto tale che delle loro obbligazioni detto o detti esponenti siano tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente. Tale ipotesi ricorre quando obbligato o contraente sia una:

[16] Per l'individuazione degli stretti familiari, si veda la relativa definizione contenuta nel paragrafo 1.2 (Definizioni) della presente Policy.

[17] In questo caso la sussistenza di accordi interni per la ripartizione delle spese e delle entrate potrebbe evidenziare una situazione in cui l'Amministratore e/o il Sindaco sarebbe portato a tutelare l'interesse del terzo a discapito della Banca.

a) società semplice o in nome collettivo della quale l'esponente sia socio;

b) società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, della quale l'esponente aziendale della Banca sia socio accomandatario;

c) società di capitali di cui l'esponente aziendale della Banca sia unico azionista;

le altre società direttamente e/o indirettamente controllate dall'esponente aziendale della Banca.

il soggetto riconducibile ad *obbligazioni indirette* dell'esponente, ossia a fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto, persona fisica o giuridica, diverso dall'esponente aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo. Spetta al Consiglio di Amministrazione, che l'interessato deve rendere edotto della propria particolare situazione fornendo tutti i chiarimenti necessari, valutare se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di una obbligazione indiretta dell'esponente, fermo restando che il mero rapporto di familiarità potrebbe non essere rilevante a tali fini.

Fermo quanto precede la Banca considera rientranti in tale ambito obbligazioni assunte dalla Banca stessa con il coniuge in comunione legale o figlio/parente entro il secondo grado fiscalmente a carico dell'esponente aziendale della Banca.

8.2.2. Ambito oggettivo di applicazione

L'applicazione dell'art. 136 TUB riguarda obbligazioni di qualsiasi natura e atti di compravendita, rispettivamente, contratte/compiuti direttamente o indirettamente dagli esponenti aziendali della Banca.

Rientrano, inoltre, in tale ambito di applicazione:

- gli incarichi professionali conferiti in forma occasionale o sistematica agli stessi esponenti
- le obbligazioni di qualsiasi natura (finanziaria e non) e gli atti di compravendita;

le obbligazioni che sono contratte da società controllate dall'esponente aziendale.

Non rientrano, invece, in tale ambito di applicazione:

- i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio (quali la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza, operazioni di pronti contro termine, ecc.), resi agli esponenti aziendali a condizioni standardizzate in uso per la clientela;
- alla luce dell'abrogazione dei commi 2 e 2 bis dell'art. 136 TUB, le obbligazioni intercorrenti con le società presso le quali gli esponenti aziendali svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché le società controllate e controllanti delle medesime.

8.3 Gestione dei conflitti di interesse del "personale più rilevante"

In aggiunta agli esponenti aziendali identificati nell'ambito dei Soggetti Collegati, potenziali rischi di conflitti d'interesse si pongono con riferimento ad un novero più ampio di dipendenti e collaboratori, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di controllo, direttamente o tramite stretti familiari).

In tale contesto e, dunque, in aderenza al dettato normativo prudenziale, la Banca ha individuato come perimetro minimo di soggetti da prendere in considerazione il cd. "personale più rilevante", identificato ai sensi delle politiche di remunerazione e incentivazione. Al riguardo, il Nucleo Segreteria e Controllo di Gestione provvede a raccogliere e inviare al personale più rilevante la scheda per la raccolta informazioni e dati e il relativo aggiornamento annuale del "personale più rilevante".

Ad essi è richiesto di dichiarare al Direttore Generale le situazioni di interesse nelle operazioni, assunte direttamente o tramite propri stretti familiari, in modo da consentire l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto ai livelli gerarchici superiori.

La Banca ha previsto che, relativamente alle operazioni in cui sono coinvolti i soggetti di cui sopra, la competenza a deliberare è rimessa in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione qualora, a seconda dei casi, l'importo ovvero il corrispettivo dell'operazione, sia superiore ad euro 250.000,00.

9.0 I FLUSSI INFORMATIVI

La Banca si dota di un sistema di *reporting* al fine di consentire agli Organi di Governo e Controllo di sovraintendere all'attuazione della regolamentazione interna.

Nel rispetto delle Disposizioni, è prevista la predisposizione della reportistica contenente il dettaglio delle operazioni con Soggetti Collegati distinte per tipologia di classificazione delle operazioni e contenente i dati inerenti alle operazioni registrate nel periodo, prodotta anche con l'ausilio della procedura informatica dedicata.

Ad integrazione dei flussi informativi specificamente definiti nelle Procedure il Nucleo Segreteria e Controllo di Gestione cura la produzione della seguente reportistica:

- report contenente i dati aggregati delle operazioni ordinarie compiute nell'esercizio, inviati al Comitato Amministratore Indipendenti con frequenza almeno annuale, per consentire un adeguato monitoraggio ai fini di eventuali interventi correttivi;
- report contenente il dettaglio delle operazioni di minore rilevanza concluse nel corso del trimestre di riferimento, predisposto sulla base delle informazioni provenienti dai singoli organi deliberanti, inviato trimestralmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale;
- report delle operazioni deliberate dal soggetto competente in forza di quanto specificato nel paragrafo 8 della presente Policy a favore del cd. "personale più rilevante", trasmesso al Consiglio di Amministrazione alla prima occasione utile.

La Funzione Risk Management predispone ed invia con cadenza almeno trimestrale al Direttore Generale e al Consiglio di Amministrazione apposita reportistica, in cui sono riepilogati gli esiti dell'attività di monitoraggio condotta sul rispetto dei limiti della soglia di tolleranza al rischio definita.

Le operazioni di Maggiore Rilevanza compiute dalla Banca sulle quali il Comitato Amministratori Indipendenti o il collegio sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'Assemblea dei soci.

10.0 LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

Le attività di rischio, le operazioni, nonché le operazioni di maggiore rilevanza verso Soggetti Collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale vigente.

Il Nucleo Contabilità e Segnalazioni ha cura di assicurare la produzione e l'invio degli schemi segnaletici nel rispetto della normativa di riferimento.

11.0 ADOZIONE, MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DELLE POLITICHE

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previo motivato parere vincolante del Comitato Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale circa la complessiva idoneità dei presidi procedurali ivi previsti a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati.

Prima dell'approvazione, il documento è sottoposto alla valutazione della Funzione Risk Management che accerta la congruità e la coerenza dei limiti di rischio ivi fissati. La Funzione Compliance ha il compito di validare il documento, verificando la sua idoneità ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

Con il medesimo iter sono approvate eventuali modifiche o integrazioni sostanziali, avuto particolare riguardo a quelle connesse all'eventuale variazione della normativa esterna di riferimento e/o delle tipologie di Soggetti Collegati attualmente rilevati, alla luce dell'operatività della Banca ovvero al fine di promuovere miglioramenti nella gestione dei conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati.

Il documento è sottoposto a revisione in caso di eventi esterni (es. modifiche di carattere normativo ovvero regolamenti/disposizioni di Autorità di Vigilanza) o interni rilevanti (es. variazioni della struttura organizzativa), ed è soggetto a controllo quantomeno triennale.

12.0 ADEMPIMENTI RIGUARDANTI I PRESTITI CONCESSI AI SOGGETTI RILEVANTI AI FINI DELL'ART. 88 DELLA DIRETTIVA 2013/36, COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2019/878

Con la presente Policy la Banca si adegua a quanto previsto dall'art. 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5 della direttiva (UE) 2013/36 (c.d. CRD IV), come modificata dalla Direttiva 2019/878 (c.d. Direttiva CRD V), in materia di prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate.

In particolare, la sopra citata disposizione prevede che "*i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta*", prescrivendo a tal fine di utilizzare una specifica definizione di parte correlata diversa da quella prevista nella Parte III, Capitolo 11 della Circolare 285/13 e che risulta solo in parte coincidente con le categorie di Soggetti Connessi, rilevanti ai fini della presente Policy.

Ai fini esclusivi della disciplina in commento si precisa che:

1. per "*membri dell'organo di gestione*" si intendono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella Banca; mentre
2. per "*parti correlate*" (di seguito, anche "*Parti Correlate Ex Art. 88 CRD IV*") si intendono:

 a) il coniuge, il partner registrato ai sensi del diritto nazionale, il figlio o il genitore di un *membro dell'organo di gestione* (come definito sub 1.);

 b) un'entità commerciale nella quale un *membro dell'organo di gestione* (come definito sub 1.) o un suo familiare stretto di cui alla lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posizioni dirigenziali o svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo.

In presenza di specifiche richieste dell'Autorità di Vigilanza, i dati e la documentazione relativi ai prestiti concessi ai soggetti sopra indicati dovranno essere resi disponibili - anche sulla base delle informazioni fornite dai *membri dell'organo di gestione* (come definiti sub 1.) in merito alle relative Parti Correlate Ex Art. 88 CRD IV - in modo da poterne fornire evidenza con tempestività.

A tal fine la Banca ha istituito e gestisce il Registro CRD IV per censire i soggetti rientranti nella definizione di Parti Correlate Ex Art. 88 CRD IV.

I *membri dell'organo di gestione* (come sopra definiti) sono tenuti ad osservare, anche ai fini della disciplina in commento, i doveri di cooperazione e comunicazione nei confronti della Banca di cui al paragrafo 3.0 della presente Policy, allo scopo di agevolare l'identificazione delle rispettive Parti Correlate Ex Art. 88 CRD IV.